



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Carlo Coco
Elena Vezzosi
Marcella Angelini
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere relatore

SENTENZA

nella causa di II grado iscritta al n. 628/2022 RGA promossa da:

I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. Carlo MONTANARI e dell'avv.
Riccardo SALVO - domiciliazione telematica

appellante

contro

SILVANO GRAZIANI (C.F. GRZSVN54H25F259Z), con il patrocinio dell'avv. Federica
MOSCHINI - domiciliazione telematica

appellato

OGGETTO: Ripetizione di indebito

*posta in decisione all'udienza collegiale del 25/1/2024,
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
viste le conclusioni dalle medesime parti rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come efficacemente riassunto nella sentenza impugnata, "Il caso è alquanto semplice in fatto: il ricorrente, ottenuta nel 2019 la pensione anticipata con quota 100, svolgeva nel 2020 un solo giorno di lavoro alle dipendenze di una società agricola; questo induceva INPS a ritenere indebita tutta l'annualità di pensione goduta nel 2020, posto che, ai sensi del 3° comma dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 (convertito nella L. n. 26/2019), "3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui".

SENTENZA N. 55/2024
Depositata il 31 GEN. 2024
R.G. n. 628/22
Cron. n. 22024

Il Tribunale ha accolto il ricorso – volto ad ottenere declaratoria di illegittimità del recupero di quello che INPS ha qualificato come indebito e riferito all'intera annualità pensionistica 2020 – nel presupposto che *“sul fatto che il lavoro sia stato prestato e retribuito per un solo giorno non vi sono particolari dubbi, alla luce della documentazione in atti (C.U., busta paga relativa al periodo in questione, ossia settembre, estratto contributivo depositato da INPS), dovendo di contro osservarsi come nemmeno INPS abbia allegato – limitandosi l'istituto ad evidenziare il dato astratto della preventiva durata del contratto: “si è riscontrato un contratto di attività dipendente dal 16 settembre 2020 al 30 settembre 2020” – e provato una diversa entità lavorativa”* e che *“È vero che per quell'unico giorno lavorato il ricorrente ebbe a ricevere il pagamento di € 59,68 e che questa somma va qualificata fiscalmente e previdenzialmente come reddito da lavoro dipendente, tuttavia la stessa – per l'assoluta occasionalità ed eccezionalità ed anzi l'unicità che la caratterizza – non può qualificarsi quale “reddito” da porsi in contrapposizione al godimento della pensione anticipata ex quota 100”*

In particolare, il primo giudice ha evidenziato *“... che elementi che tipicamente caratterizzano l'indebito pensionistico – ed in particolare l'elemento soggettivo sotto l'aspetto della buona fede – fanno qui propendere evidentemente per l'insussistenza dell'indebito stesso. Si ritiene, infatti, che lo svolgimento di tale isolatissima – ed anzi unica – giornata lavorativa, sia del tutto incompatibile con la conoscenza (ed anzi la coscienza) di volere affiancare al reddito da pensione quello da attività lavorativa dipendente. Ciò che colloca la condotta del ricorrente nell'ambito della buona fede relativamente al rapporto (di tipo contrattuale) con l'istituto previdenziale”* e ha citato a conforto la giurisprudenza di legittimità elaborata a proposito della nullità del contratto di compravendita per mancanza di un elemento essenziale (art. 1418, 1470 cod. civ.), *“... quando risulti concordato un prezzo obiettivamente non serio, o perché privo di valore reale e perciò meramente apparente e simbolico, o perché programmaticamente destinato nella comune intenzione delle parti a non essere pagato”* (Cass. n. 9144/1993).

Il Tribunale ha poi evidenziato *“una ulteriore tensione tra la soluzione qui respinta ed i principi fondamentali, questa volta di derivazione sovranazionale. In particolare ci si riferisce all'art. 1 del protocollo addizionale alla CEDU del 20.3.1952, in tema di protezione della proprietà, il cui 1° comma prevede che “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”. Risulta, infatti, altamente complicato immaginare la compatibilità con questa norma di una interpretazione o prassi che conducano, in tema, alla perdita del diritto ad un anno di pensione (e si parla di quasi 20.000,00 euro) per avere lavorato un solo giorno (pur essendoci, come detto, incompatibilità tra la percezione della pensione anticipata e lo svolgimento di attività lavorativa dipendente).”*

Ha proposto appello l'INPS, contestando la lettura della norma secondo principi estranei a quelli del diritto previdenziale, senza tenere conto della natura eccezionale

dell'ipotesi di cumulabilità del reddito nella stessa contemplata e dando così ingresso ad un giudizio di equità sostanziale incompatibile con la materia in esame.

Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del pensionato, che ha ribadito le ragioni vittoriosamente svolte in prime cure e richiamato le conclusioni formulate in via di subordine, volte ad ottenere il ricalcolo del *"... presunto indebito pensionistico per il solo giorno di lavoro prestato dal signor Graziani (pari a €59,68); e conseguentemente, condannare l'I.N.P.S., alla restituzione di tutte le somme già corrisposte dal signor Graziani eccedenti l'importo pari a €59,68"*, indicando alcuna giurisprudenza di merito a sè favorevole (Trib. Perugia, sent. 14/9/2022 n. 136).

La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

La causa riguarda un ambito di tutele che ha comprensibilmente indotto il primo giudice ad adottare un'interpretazione comprensiva delle ragioni del privato ma che si scontra con le esigenze di tenuta complessiva del sistema pensionistico.

La ratio della disciplina che qui rileva è stata esaminata dalla Consulta nella sentenza ricordata da parte appellante (n. 234/22) e in quella sede il Giudice delle Leggi ha ritenuto non solo che non sussista alcuna illegittima disparità di trattamento tra pensionato che percepisca modesto reddito da lavoro autonomo e pensionato che sia retribuito, altrettanto esiguamente, per lo svolgimento di lavoro subordinato, ma ha anche evidenziato il punto di sintesi dell'intervento normativo, funzionale a permettere un più veloce ricambio generazionale nel mondo del lavoro, accordando condizioni di favore per l'accesso alla pensione.

La Corte ha preso atto, infatti, dell'impossibilità di dare altra interpretazione della norma, proprio perchè la stessa vuole sancire la fuoriuscita dal mondo del lavoro di coloro cui è accordato il trattamento pensionistico in deroga (c.d. *"quota 100"*) e ciò sarebbe evidentemente in contrasto con la possibilità che questi soggetti permangano, sia pure con ridotta occupazione e dunque ridotta retribuzione, nel detto mercato – così frustrando lo scopo di creazione di nuovi posti di lavoro.

Alle motivazioni di quella sentenza – chiare e sintetiche – pare sufficiente fare rinvio¹.

¹ Così nelle premesse: *"2.2.- Riferisce ancora il giudice a quo che, secondo il ricorrente, la violazione del divieto di cumulo non potrebbe comportare la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, come ritenuto invece dall'INPS. Un'interpretazione costituzionalmente orientata della previsione sul divieto di cumulo imporrebbe all'Istituto di procedere soltanto alla decurtazione della pensione, in misura corrispondente ai redditi da lavoro dipendente percepiti.", per poi indicare come lo stesso giudice a quo abbia escluso la possibilità di accedere a questa interpretazione ("... il rimettente esclude in primo luogo la praticabilità dell'interpretazione prospettata in via principale dal ricorrente. Nella disciplina della pensione anticipata a "quota 100", infatti, la percezione di redditi da lavoro rileverebbe non già come fattore che determina la decurtazione del trattamento pensionistico, bensì quale evento impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'anno solare in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro. Inoltre, sul piano sistematico, se «il titolare di pensione anticipata subisse solamente una decurtazione del quantum corrispondente all'ammontare dei redditi da lavoro percepiti, verrebbe notevolmente frustrata la possibilità di realizzare gli obiettivi sottesi*

Qui basti osservare che, incontroverso il dato di fatto essenziale, ovvero la percezione di un reddito da lavoro subordinato², per quanto minimo, si determina *ipso facto* la condizione ostativa alla percezione del trattamento e la misura annuale è indicata dalla norma, sia pure con riferimento alla diversa ipotesi della cumulabilità (*“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”*).

Solo questa interpretazione, del resto, permette un'efficace deterrenza rispetto alla violazione (bene potendo diversamente il pensionato di volta in volta valutare se rischiare l'indebito a fronte di una prospettiva di maggior guadagno, il che, di nuovo, si pone in contrasto con la *ratio* della norma e la sua stessa effettività).

L'appello deve dunque essere accolto, con conseguente rigetto dell'originario ricorso.

L'evidente gravosità della soluzione - che sconta sia le esigenze di tenuta della finanza pubblica, sia della presunzione di conoscenza della legge - fa ritenere di giustizia l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

all'introduzione della pensione, vale a dire la flessibilità in uscita solamente per chi intende abbandonare pressoché del tutto l'attività lavorativa e il favore per un ricambio generazionale nelle attività produttive»...”) – con ciò escludendosi, dunque, la possibilità della detta interpretazione costituzionalmente orientata.

Decisivo, ai fini qui in esame, il passaggio del punto 7.5. *“La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.*

Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”

² la circostanza è indicata dallo stesso ricorrente: *“dopo essere divenuto titolare della sopra detta pensione e, in particolare nell'anno 2020, nel periodo compreso tra il 16.09.2020 e il 30.09.2020, il signor Graziani ha instaurato un rapporto di lavoro dipendente con la società agricola s.s. La Barchessa, prestando attività lavorativa solo per un giorno, come risulta dalla Certificazione Unica 2021 relativa all'anno 2020 della società agricola La Barchessa (Doc. n. 03 Certificazione Unica 2021 società La Barchessa.pdf) e dalla busta paga di settembre 2020 (Doc. n. 04 Busta paga settembre 2020.pdf)”* (pagg. 2-3 di ricorso di primo grado)

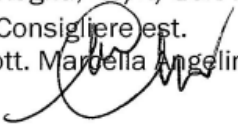
P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S. avverso la sentenza n. 226/2022 del Tribunale di Ravenna resa e pubblicata il giorno 17/11/2022, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma dell'impugnata sentenza,

1. rigetta la domanda proposto da Graziani Silvano con il ricorso introduttivo del giudizio;
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.

Bologna, 25/1/2024

Il Consigliere est.

dott.  Mariella Angelini

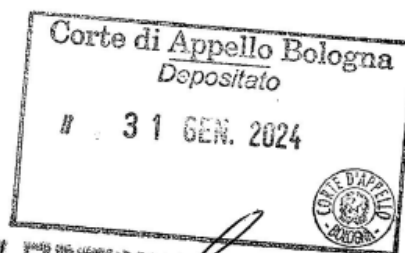

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

Il Presidente
dott. Carlo Coco



minuta depositata il giorno

26.1.2024




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi